

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 1 GENNAIO 2020/31 DICEMBRE 2022**

**IN DATA 19 DICEMBRE 2019**

**TRA Siena Parcheggio spa**

**E le R.S.A.**

**Premesso che :**

- Essendo in scadenza l'Accordo Integrativo Aziendale sottoscritto in data 4.01.2017, le parti concordano di stipulare un nuovo Accordo per il triennio 2020/2022, il quale confermi le indennità di funzione già esistenti denominate "Indennità prelievo da Casse automatiche e parcometri (CAU)" e "Indennità Ausiliari del Traffico (AUT)" e, al contempo, preveda il superamento dell'indennità di funzione denominata "Indennità di prelievo incassi e flessibilità di sostituzione (PES)".
- Le parti si danno, infatti, atto che l'indennità di funzione denominata "Indennità di prelievo incassi e flessibilità di sostituzione (PES)", era stata istituita per la prima volta proprio con l'accordo integrativo aziendale 2017/2019, per provvedere alle temporanee necessità aziendali di effettuare sostituzioni di lavoratori a fronte della situazione contingente, richiamata anche all'interno delle premesse dello stesso accordo integrativo aziendale 1.01.2017/31.12.2019, venutasi a creare da un lato a seguito delle riorganizzazioni del personale effettuate nel periodo immediatamente antecedente alla sottoscrizione di tale accordo e dall'altro lato dell'affidamento da parte del Comune di Siena alla società SIENA PARCHEGGI spa dei servizi di rilascio dei permessi temporanei e di riscossione delle somme di denaro dovute per la circolazione e la sosta in ZTL.
- Le parti concordano, pertanto, che il superamento e la conseguente abrogazione dell'indennità di funzione denominata "Indennità di prelievo incassi e flessibilità di sostituzione (PES)" si rende necessaria, in quanto le situazioni contingenti sussistenti al momento della stipula dell'Accordo Integrativo Aziendale del 4.01.2017 e che avevano giustificato l'erogazione di tale indennità PES, sono andate progressivamente stabilizzandosi e, di conseguenza, i presupposti per l'erogazione di tale indennità sono venuti meno.
- Le parti ritengono comunque necessario, ai fini di migliorare ulteriormente le prestazioni dei lavoratori, nel segno della ricerca dell'incremento di produttività a tutto interesse dei servizi erogati dall'Azienda, confermare le indennità di funzione già esistenti denominate "Indennità prelievo da Casse automatiche e parcometri (CAU)" e "Indennità Ausiliari del Traffico (AUT)"

**Tutto ciò premesso e ritenuto parte essenziale di questo Accordo,  
le Parti dichiarano di sancire e concordare quanto segue:**

**1) Indennità di funzione**

- **Conferma delle funzioni e della denominazione dell'attuale "Indennità prelievo da Casse automatiche e parcometri (CAU)", la quale viene fissata in complessivi euro 90,00 mensili lordi per dodici mensilità e che è assegnata ai dipendenti stabilmente**

assegnati al servizio che si occupano del prelievo di incassi da Casse automatiche, Parcometri e da ogni altra apparecchiatura per incassi aziendali, per corrispondere alla necessità dell'Azienda che richiede di effettuare tali prestazioni lavorative di particolare interesse e rese in situazioni di disagio; le parti concordano e stabiliscono altresì che, per il personale non stabilmente ma saltuariamente assegnato a tale servizio, verrà corrisposta l'indennità CAU soltanto in quota parte in base alle singole giornate di lavoro in cui lo stesso verrà effettivamente svolto.

- **Conferma delle funzioni e della denominazione dell'attuale "Indennità Ausiliari del Traffico (AUT)",** la quale viene fissata in complessivi euro 90,00 mensili lordi per dodici mensilità e che è assegnata ai dipendenti stabilmente assegnati al servizio che sono chiamati a svolgere le seguenti attività, per corrispondere alla necessità dell'Azienda che richiede di effettuare tali prestazioni lavorative di particolare interesse e rese in situazioni di disagio.

Le parti convengono che la destinazione di risorse come sopra rappresentato, oltre che tener conto del quadro generale dell'azienda e del contributo fornito dai lavoratori, va nell'ottica programmatica di una maggiore fidelizzazione/appartenenza/motivazione del personale, motivazione da ritenersi fondamentale per il conseguimento degli obiettivi aziendali di consolidamento e dell'auspicata ulteriore crescita dei maggiori risultati ottenuti negli ultimi anni.

Le parti concordano che, in ogni caso, le indennità di funzione sopra richiamate vengono riconosciute, per il personale che dovesse essere chiamato saltuariamente ad effettuare i servizi, in quota parte in base alle singole giornate di lavoro in cui le stesse vengono effettivamente svolte.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che le indennità di funzione sono legate allo svolgimento della specifica attività e non attribuite alla persona e che, pertanto, sono e restano strettamente connesse all'effettivo svolgimento da parte del lavoratore della specifica attività per cui l'indennità viene riconosciuta; di conseguenza, nell'ipotesi in cui il lavoratore cessi dallo svolgimento della specifica funzione, la relativa indennità sarà automaticamente revocata.

## **2) Orario di lavoro**

Le parti stabiliscono il principio della massima concertazione, nel rispetto del CCNL, nella revisione e nella individuazione di regole puntuali in ordine alla disciplina dell'orario di lavoro, già regolamentato in precedenza con l'accordo ad oggi vigente.

Viene, altresì, concordato il principio in base al quale il piano ferie va presentato entro il mese di Aprile di ciascun anno e lo stesso dovrà prevedere anche l'indicazione sulle modalità di smaltimento delle ore di ROL, Ex FESTIVITA', FERIE e BANCA ORE residue nel rispetto del CCNL.

## **3) Formazione**

Le parti si impegnano a definire, entro il mese di Gennaio 2020, un piano annuale/biennale di formazione/addestramento del personale, quale

strumento di programmazione della Società, con individuazione "certa" delle risorse all'interno del Budget di spesa (ad esempio una percentuale della spesa del personale).

#### **4) Budget aziendale e sicurezza sul lavoro**

Le parti concordano che il Budget aziendale dovrà dare evidenza delle risorse destinate a specifici interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **5) Previdenza Complementare**

Le parti concordano di procedere, per il triennio 2020/2022, alla variazione dell'aliquota contributiva di fonte datoriale relativa al Fondo contrattuale "FON.TE", nel caso in cui il lavoratore versi il contributo a proprio carico anche in misura minima prevista dal CCNL applicato dall'azienda, all'innalzamento del contributo datoriale dall'1,55% al 3%.

#### **6) Buoni pasto**

Le parti confermano il valore del Buono Pasto a 7 euro assegnato a ciascun dipendente, da maturarsi con una presenza minima giornaliera pari ad almeno tre ore e mezzo.

A conclusione del procedimento di contrattazione integrativa aziendale, le parti valutano positivamente il lavoro svolto in fase di negoziazione e soddisfacente lo sviluppo delle nuove relazioni sindacali aziendali e ritengono, pertanto, validi ed efficaci tutti gli aspetti contrattuali rinegoziati con l'odierno accordo, con effetti integrativi e/o sostitutivi delle discipline preesistenti o applicate.

Letto, approvato e sottoscritto

Per le RSA

FISASCAT-CISL

Dott.Vincenzo Bianco

FILCAMS-CGIL

Sig.Gabriele Ricci

Dott.Daniele De Lucia

Per la S.p.a. Siena Parcheggio

Il Direttore Generale

Dott.Walter Manni